



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali relative all'organizzazione di moduli formativi, mobilità accademica e professionale e sostegno infrastrutturale nel settore della cybersicurezza

1. È possibile presentare contemporaneamente una proposta come Capofila per la linea A ed una proposta come Capofila per la linea B?

Sì, è possibile presentare in qualità di capofila una proposta sulla linea A e una proposta sulla linea B.

2. All'articolo 13, comma 1, è indicato che sono ammissibili le "spese di personale direttamente impegnato nelle attività di progetto, nelle attività didattiche e nelle attività di supporto organizzativo e amministrativo, nella misura in cui tali risorse risultino effettivamente impiegate nella realizzazione del progetto". Per la costruzione del budget, è quindi possibile inserire i costi legati alle ore di docenza di personale strutturato? Se sì, con quali modalità dovranno essere rendicontati tali costi? È prevista una rendicontazione tramite timesheet in linea con quanto avviene per molti progetti europei?

Si conferma che è possibile inserire anche il costo legato alle ore di docenza del personale strutturato. Le ore dovranno essere certificate tramite timesheet da cui risulti l'impegno temporale complessivamente prestato dalla risorsa, con distinta evidenza delle ore impegnate nel progetto, in altri progetti cofinanziati e in attività ordinaria. Nel caso lo stesso dipendente svolga attività nell'ambito di più di un progetto, il timesheet dovrà riportare la specifica delle ore svolte per ciascun progetto riconoscibile attraverso il CUP.

Per il personale universitario (professori e ricercatori) il monte ore annuo è stabilito dalla vigente normativa nazionale ed è pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il costo effettivo lordo di ciascuna unità di personale per il periodo di rendicontazione di riferimento è dato dall'ammontare lordo della retribuzione, la quota correlata accantonata del TFR, gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. Non possono essere inclusi nel costo lordo i valori dell'Irap e di ogni altra voce che abbia carattere straordinario o accessorio (es. straordinari, compensi su conto/terzi o progetti finalizzati, conguagli e arretrati degli anni che non si riferiscono al periodo di rendicontazione, ecc.)

LINEA A - Misura 67 "Incentivazione della mobilità internazionale"

3. Per la voce "costi per attrezzature, materiali e infrastrutture" è necessario tenere conto dell'ammortamento oppure sarà possibile rendicontare l'intero costo dell'attrezzatura acquistata indipendentemente dalla durata del progetto?

È possibile rendicontare l'intero costo dell'attrezzatura, indipendentemente dalla durata del progetto.

4. Il soggetto destinatario della mobilità internazionale (istituzione universitaria associata) è figura distinta rispetto all'eventuale partner di progetto, con funzioni e requisiti differenti.

Sì, l'accordo di partenariato di cui all'art.4 del Bando regola i rapporti interni all'ordinamento italiano. Invece, al fine di favorire le attività di mobilità o scambio, la proposta progettuale deve essere corredata, già in sede di presentazione della domanda, da un accordo o lettera d'intenti sottoscritta con l'istituzione partner (uno per ogni Istituzione universitaria associata).



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

5. Il soggetto destinatario della mobilità può gestire direttamente quote del finanziamento?

No, sarà responsabilità del soggetto Capofila erogare l'importo. Si fa presente che le spese ammissibili devono corrispondere ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali, ivi comprese le spese per sostenute per la mobilità.

6. Le mobilità internazionali possono essere realizzate non soltanto presso istituzioni universitarie, ma anche presso altri enti pubblici o privati?

Come da art. 5 del Bando, la mobilità può essere organizzata presso istituzioni universitarie, enti di ricerca e organismi pubblici o privati operanti nei settori della sicurezza informatica, della resilienza digitale e della protezione delle infrastrutture critiche, a livello europeo e internazionale.

7. Nell'ambito della medesima proposta progettuale è possibile prevedere la mobilità verso una sola destinazione estera oppure più destinazioni (ad esempio due istituzioni estere differenti), purché coerenti con gli obiettivi progettuali.

È possibile prevedere anche più destinazioni.

8. Con riferimento alla documentazione richiesta, l'Avviso prevede la lettera di impegno con l'Istituzione universitaria associata per lo svolgimento delle attività di scambio e/o mobilità. Il Ministero metterà a disposizione un modello di tale accordo/lettera di impegno oppure ciascun Ateneo può predisporre autonomamente il relativo testo?

L'Ateneo può predisporre in autonomia la lettera di intenti che deve fornire adeguata evidenza della rispondenza alle specifiche e ai requisiti previsti dal Bando.

9. Il contributo destinato alle borse di mobilità può essere erogato direttamente dal soggetto proponente ai beneficiari esteri in mobilità presso l'istituzione italiana, oppure è ammissibile il trasferimento delle relative risorse alle università o ai centri di ricerca esteri partner, affinché provvedano alla loro erogazione secondo le modalità concordate.

Non è possibile trasferire quote di finanziamento ai soggetti esteri. Sarà responsabilità del soggetto Capofila erogare l'importo. Si fa presente che le spese ammissibili devono corrispondere ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali, ivi comprese le spese per sostenute per la mobilità.

LINEA B - – Misura 72 “Protettori Digitali”

10. Considerato che l'Art. 8 dell'Avviso fa riferimento all'assegnazione delle risorse agli Atenei quantificate in base al costo standard ex Art. 3, co. 4, del D.M. n. 934/2022, calcolato in 250€/alunno/corso per corsi di 15 ore (costo orario pro-capite corrispondente a 16.67€); visto che, da bando, la durata minima di un corso è di 25 ore; il costo standard da applicare è quello "a corso" (250€) o "a ora" (16.67€)?

Il comma 4 art 3 del D.M. n. 934/2022 prevede che il costo complessivo di un corso finanziato con le risorse di cui al presente decreto è pari ad un massimo di 250 euro per alunno, corrispondente a un costo orario pro-capite pari a circa 16,67 euro; ulteriori eventuali costi sono posti a carico dei bilanci delle Istituzioni. Il numero degli alunni partecipanti a ciascun corso è definito tenuto conto dell'esigenza di assicurare la qualità dei percorsi e la partecipazione attiva dei frequentanti nonché della dimensione delle classi scolastiche e



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

dell'organizzazione dei percorsi. I costi del corso sono relativi ai compensi della docenza coinvolta e alle spese necessarie per l'organizzazione e l'attuazione dello stesso.

Il costo standard da utilizzare è quello orario (16.67€), considerato che il monte ore minimo per ciascun corso deve essere pari a 25 ore.

Tenuto conto di quanto sopra riportato si rende, comunque, necessario indicare per ciascuna voce di spesa i relativi importi.

11. Tale costo standard deve intendersi un forfettario a copertura di tutte le attività previste oppure all'importo devono aggiungersi anche le altre voci di spesa ammissibili per la quantificazione dell'importo da richiedere a finanziamento?

L'importo complessivo è calcolato sul costo standard, ma è necessario specificare come sarà suddiviso in relazione a ciascuna voce di spesa presente in tabella.

12. La rendicontazione poi si baserà sempre sui costi effettivamente sostenuti oppure sarà a costi unitari?

Come da art. 13 comma 2 le spese ammissibili devono corrispondere ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali e risultare coerenti con il piano economico-finanziario approvato, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso.

13. Vorremmo strutturare un corso da 30 ore per tutti i corsi di laurea dell'Ateneo, erogato quindi potenzialmente per tutta la comunità studentesca. Come dobbiamo costruire il budget, alla luce del valore di 250€/studente indicato nell'avviso?

Il costo standard è pari a € 16.67 x studente. Quindi, ad esempio, se il corso avrà una durata pari a 30 ore x 600 studenti, il costo complessivo sarà 16,67 (costo standard) x 30 (ore) x 600 (studenti) = € 300.060,00.

Considerato il costo complessivo, è necessario indicare quanto sarà destinato a ciascuna voce, la cui somma deve coincidere con l'importo totale pari a euro 300.060,00. Ulteriori spese aggiuntive saranno a carico dell'Università.

14. Il testo dell'avviso specifica che i corsi attivati non devono avere una durata inferiore alle 25 ore. A tal proposito, vi chiediamo se tale soglia sia da intendersi esclusivamente come ore di didattica frontale/lezione, oppure se sia riferita al carico di lavoro complessivo dello studente (comprensivo di ore di lezione, esercitazioni e studio individuale), analogamente ai criteri standard adottati per la definizione dei CFU. Nello specifico, si chiede se sia ammissibile strutturare il percorso formativo ripartendo le 25 ore tra diverse attività (ad esempio: 8 ore di didattica frontale e le restanti ore suddivise tra esercitazioni guidate e studio autonomo)

Le 25 ore di durata minima devono essere verificate e tracciate, pertanto, possono essere comprensive anche delle ore di esercitazione, che possono essere inserite all'interno di un modulo che andrà a completare il corso, ma devono essere svolte sotto la supervisione del docente/tutor.

Non è possibile considerare, invece, all'interno delle 25 ore lo studio individuale.

Si ricorda che saranno richiesti i registri delle presenze al fine di certificare l'effettiva frequenza del discente.

15. L'art. 9 dell'Avviso prevede che le attività formative debbano contribuire al raggiungimento dell'obiettivo complessivo di almeno 600 studenti coinvolti nel biennio di attuazione del programma. È il singolo Ateneo che deve raggiungere la quota di 600 studenti?

No, si tratta di un obiettivo complessivo.